

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3248

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, REICHLIN, UMIDI SALA, DI PIETRO,
AULETA, BRUZZANI, NOVELLI, PASCOLAT, POLIDORI,
PELLICANI, ROMANI, SERRA, SOLAROLI**

Presentata il 13 ottobre 1988

Norme per la partecipazione nel capitale degli enti creditizi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un ormai lungo dibattito ha permesso di acclarare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che è indispensabile presidiare l'indipendenza amministrativa e gestionale degli enti creditizi, restando ad essi affidata la delicata ed essenziale funzione della trasformazione in impieghi produttivi del risparmio fiduciarmente a loro affidato dalle famiglie e dagli operatori economici.

L'esperienza di ogni tempo, sia italiana sia delle altre parti del mondo, esime dal dover ulteriormente dimostrare quanta attrazione abbia sempre esercitato quel particolare « magazzino dei soldi », che è la banca, su coloro i quali siano

tentati di distrarne una parte per proprio utilizzo.

Una tentazione che può tradursi nel cercare di indirizzare a proprio vantaggio l'amministrazione e la gestione dell'ente creditizio, attraverso la via dell'acquisizione di quote di capitale tali da consentire di influire effettivamente sulla composizione e sull'orientamento degli organi sociali, cui spetta di definire le strategie e di approvare le operazioni di maggiore rilevanza.

Appunto agli organi sociali compete la responsabilità — considerata come l'essenza stessa della funzione di intermediazione — di salvaguardare l'equilibrio dell'azienda-banca, minimizzando e ridu-

cendo al fisiologico il rischio connaturato nel « fare credito ».

Nella banca, il margine netto di intermediazione è per sua natura ridottissimo (1-2 punti percentuale) rispetto alla massa amministrata, cosicché basta altrettanto poco per disequilibrarne la gestione: di qui l'attenzione che deve essere posta affinché nessun condizionamento esterno possa venire a turbare la diligente e prudente conduzione dell'impresa bancaria.

Il rafforzamento patrimoniale del settore bancario rappresenta obiettivo di primario e generale interesse nel momento attuale, tanto per il comparto privato (banche, S.p.A. e cooperative) quanto per il preponderante comparto pubblico (istituti di credito di diritto pubblico, casse di risparmio, istituti di credito speciale), specialmente, per quest'ultimo, in vista dell'imminente processo di « azionizzazione » dei patrimoni e di ricorso al mercato tanto per lo smobilizzo di quote parti sinora in mano pubblica quanto per i necessari processi di ulteriore ricapitalizzazione.

Si tratta di un passaggio che può essere valutato positivamente in linea di principio, alla rigorosa condizione, però, che venga evitato l'ingresso nelle compagnie sociali delle banche di partecipanti « indesiderabili ».

L'attuale strumentazione legislativa, tutta di recente data, non è sufficiente allo scopo.

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 (attuazione della prima direttiva comunitaria di coordinamento in materia creditizia) si limita infatti a disporre la sterilizzazione del voto dei soci « significativi » — ossia che possiedono, direttamente o indirettamente, più del 2 per cento del capitale — che risultino « non onorabili » alla luce di parametri ivi indicati.

L'articolo 9 della coeva legge 4 giugno 1985, n. 281 (identificazione dei soci delle società per azioni esercenti il credito) commina analoga sterilizzazione — oltre ad una sanzione penale — ove i soci

egualmente « significativi » delle sole banche costituite in forma azionaria non abbiano comunicato alla Banca d'Italia ed all'ente creditizio interessato l'esistenza o la successiva movimentazione della propria partecipazione.

Nessuna di tali norme è però tale da impedire una assunzione di partecipazione. Un passo, quest'ultimo, che si rende viceversa necessario, così, come concordato anche in sede comunitaria.

Non a caso infatti la proposta di seconda direttiva di coordinamento, del 16 febbraio 1985, reca all'articolo 9 la previsione che tutte le persone fisiche o giuridiche in possesso di una « partecipazione qualificata » in un qualsivoglia ente creditizio comunichino la stessa alle autorità di vigilanza (prescrizione attuata solo parzialmente in Italia, come si è visto sopra, con la legge n. 281/1985) ed inoltre che « qualora l'influenza (da esse) esercitata possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'ente, l'autorità competente adotta le opportune misure allo scopo di porre termine a tale situazione ».

Di ciò ha in verità già cominciato a farsi carico nel nostro ordinamento la Banca d'Italia, ma, giocoforza, solo nei limiti consentite in via amministrativa.

Con circolare del 5 febbraio 1988, infatti, essa ha dettato norme per la delimitazione dei rapporti di partecipazione delle imprese, rispettivamente non finanziarie e finanziarie, al capitale bancario ma applicabili esclusivamente — né poteva essere diversamente, in forza dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 — in sede di prima costituzione dei nuovi enti creditizi.

La nostra autorità monetaria non gode viceversa di supporto legislativo per poter andare oltre, ed in particolare per regolamentare l'assetto proprietario degli enti creditizi già esistenti nonché, per le nuove banche, quello successivo all'atto della loro costituzione.

A siffatta negativa situazione tende a porre rimedio il presente provvedimento,

che si raccomanda alla sollecita approvazione del Parlamento.

L'articolo 1 definisce le categorie dei soggetti (persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere) abilitati in via generale, ma ciascuno entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla nuova legge, a detenere partecipazioni di capitale negli enti creditizi del nostro paese.

Per alcune di tali categorie sono stabilite già fin da questo primo articolo delle precondizioni. In particolare, per gli enti creditizi esteri dovrà risultare verificata l'esistenza nel paese d'origine di norme di equivalente portata atte a tutelare l'autonomia delle banche rispetto ai soggetti partecipanti, mentre le società finanziarie dovranno avere determinate dimensioni minime e le imprese assicuratrici presentare caratteristiche dimensionali e strutturali determinate dall'autorità monetaria.

L'articolo 2 definisce il meccanismo di smobilizzo delle partecipazioni che siano o divengano, totalmente o parzialmente, non più consentite per i diversi motivi ipotizzabili (perdita dell'abilitazione, riduzione dei limiti consentiti a determinati soggetti o a determinate categorie di essi, eccetera).

Di fronte ad eventuali inadempienze da parte degli interessati, viene prevista l'automatica decadenza e sostituzione degli organi collegiali degli enti creditizi, con possibilità per la Banca d'Italia di sottoporre l'ente ad amministrazione straordinaria in caso di inosservanza della prescrizione.

Ad ogni evenienza, resta revocato sin da subito il diritto di voto delle partecipazioni eccedentarie o irregolari.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono le modalità di definizione dei limiti ammissibili delle partecipazioni nel capitale bancario, rispettivamente a livello individuale (nonché a seconda delle categorie di appartenenza dei singoli soggetti) ed a livello complessivo di categoria.

Sotto il primo aspetto, viene demandata al Comitato interministeriale per il

credito e il risparmio (CICR) ed alla Banca d'Italia la fissazione dei limiti individuali per ciascuna delle categorie di soggetti, ad esclusione delle seguenti:

organismi di intervento nelle crisi bancarie (articolo 1, lettera *d*), i quali debbono essere singolarmente autorizzati dalla Banca Centrale;

società ed enti esercenti « altre » attività commerciali, industriali o di servizio (articolo 1, lettera *g*).

Quest'ultima categoria di soggetti rappresenta uno dei punti maggiormente delicati e strategici dell'intera regolamentazione delle partecipazioni nel capitale bancario, regolamentazione che deve essere volta a garantire — sotto questo aspetto — il necessario e desiderabile grado di « separatezza » fra la banca e l'impresa, in particolare per l'appunto rispetto all'impresa non finanziaria.

Si propone quindi che ogni partecipazione del genere superiore al 5 per cento del capitale dell'ente creditizio (un limite che può anche essere abbassato dall'autorità monetaria « in casi particolari e tenendo conto anche della nazionalità del soggetto ») venga sottoposta a preventiva autorizzazione, con applicazione della regola del silenzio-assenso, da parte della Banca d'Italia. La preventiva richiesta deve inoltre essere obbligatoriamente accompagnata dalla « responsabile dichiarazione », tanto del soggetto direttamente interessato quanto degli altri partecipanti al capitale della banca ad esso eventualmente collegati, prevista dal secondo comma del successivo articolo 7.

Le predette partecipazioni individuali restano in ogni caso precluse allorché configurano quota di maggioranza relativa o — a maggior ragione — assoluta.

L'articolo 4, consente poi che anche ad intere categorie di soggetti possano essere imposti, per motivi di politica creditizia, limiti complessivi di partecipazione e, in particolare, fissa comunque tassativamente al 20 per cento del capitale dell'ente creditizio la partecipazione com-

plexiva delle società ed enti esercenti « altre » attività (articolo 1, lettera *g*).

L'articolo 5 affronta il problema, indubbiamente centrale ai presenti fini, del computo delle partecipazioni tenendo conto degli eventuali collegamenti fra soggetti partecipanti appartengano questi ultimi ad una medesima od a differenti categorie, attraverso l'individuazione dei criteri costitutivi dal collegamento nelle diverse ipotesi: fra due persone entrambe rispettivamente fisiche o giuridiche; fra una persona fisica ed una giuridica; ed, infine, fra due qualsivoglia soggetti legati fra loro da accordi scritti ai fini dell'esercizio del diritto di voto (c.d. « patto parasociale »).

L'articolo 6, che si presenta fondamentale ai fini della agibilità pratica della presente legge e dei suoi obiettivi, abilita la Banca d'Italia a richiedere, in ogni momento ed a qualsiasi partecipante al capitale della banca, una « responsabile dichiarazione » contenente le necessarie informazioni e soprattutto gli impegni per l'autonomia della gestione dell'ente creditizio (c.d. « protocollo di autonomia »). Come già più sopra indicato, tale dichiarazione deve venire obbligatoriamente presentata dai soggetti esercenti « altre » attività industriali, commerciali o di servizio (articolo 1, lettera *g*) in concomitanza con la preventiva richiesta di autorizzazione prescritta dall'articolo 3.

Al medesimo articolo 6 è inoltre affidata funzione propedeutica, ma assolutamente essenziale ai fini della praticabilità delle nuove disposizioni, di estendere a tutti indistintamente gli enti creditizi il meccanismo già previsto per le sole banche costituite in forma azionaria dall'articolo 9 della legge n. 281 del 1985 ai fini della puntuale identificazione, sotto sanzione penale, dei partecipanti al capitale in misura superiore al 2 per cento.

Le disposizioni sanzionatorie di natura penale — previste dall'articolo 7 — attengono, oltre alla già ricordata ipotesi di omissione o ritardo o falsità nelle dichiarazioni di impegno obbligatorie ai sensi del terzo comma dell'articolo 3, all'inservanza dei termini temporali fissati per l'alienazione delle partecipazioni non consentite od eccedentarie.

Una sanzione pecuniaria è inoltre prevista dal quinto comma dell'articolo 2 a carico degli amministratori e dei sindaci delle banche, i quali consentano l'indebito esercizio del diritto di voto ai soggetti inabilitati ad esprimerlo.

L'articolo 8 detta disposizioni transitorie di prima applicazione ed infine l'articolo 9 stabilisce i termini dell'entrata in vigore fissati in sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con vigenza viceversa immediata della sola generalizzazione dell'obbligo di comunicazione delle partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale degli enti creditizi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soggetti abilitati).

1. Oltre agli enti pubblici autorizzati per legge, sono abilitati a detenere partecipazioni nel capitale degli enti creditizi italiani, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente legge, i seguenti soggetti:

- a) persone fisiche;
- b) enti creditizi italiani;
- c) enti creditizi esteri, a condizione che sia verificata, con le modalità deliberate in via generale dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ed a cura della Banca d'Italia, l'esistenza, nei paesi in cui è localizzata la sede sociale, di norme volte ed atte a tutelare l'autonomia degli enti creditizi dai soggetti ad essi legati da rapporti di partecipazione attiva con effetti almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge. Eccezioni alla predetta condizione possono essere preventivamente autorizzate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio con singole deliberazioni motivate assunte in sede plenaria su proposta della Banca d'Italia e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;
- d) organismi di intervento nelle crisi bancarie, singolarmente autorizzati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia da pubblicarsi nella parte « Comunicati » della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;
- e) imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa, individuate ai sensi del comma 2;
- f) società ed enti finanziari indicati nell'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 218, e successive modificazioni, a condizione che l'importo complessivo del capitale versato e delle riserve, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato, non sia inferiore a lire 50 miliardi;

g) società ed enti esercenti attività commerciali, industriali o di servizio diverse dalle precedenti.

2. L'abilitazione dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è subordinata alla verifica della sussistenza delle caratteristiche dimensionali e strutturali stabilite in via generale dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio con deliberazione assunta su proposta della Banca d'Italia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e con effetto dalla data della pubblicazione medesima.

3. L'importo indicato alla lettera f) del comma 1 può essere aumentato con deliberazione assunta in via generale dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio su proposta della Banca d'Italia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e con effetto dalla data della pubblicazione medesima.

ART. 2.

(Perdita dell'abilitazione).

1. Nel caso di perdita delle condizioni indicate alle lettere c) ed f) del comma 1 e nei commi 2 e 3 dell'articolo 1, le partecipazioni non più consentite debbono essere alienate a soggetti abilitati entro il termine di sei mesi dal momento della comunicazione effettuata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dalla Banca d'Italia all'ente creditizio ed ai partecipanti interessati, all'indirizzo di questi ultimi risultante dai modelli di comunicazione istituiti nell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, come modificato e integrato dall'articolo 6 della presente legge.

2. In caso di inadempienza all'obbligo di alienazione, i membri degli organi col-

legiali dell'ente creditizio decadono e devono essere sostituiti entro il termine di sessanta giorni. La loro cessazione ha effetto dal momento in cui gli organi sono stati ricostituiti.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 configura grave violazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Se la perdita delle condizioni di cui al comma 1 è dovuta esclusivamente a modifiche deliberate in via generale dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, il termine temporale previsto dal comma 1 è raddoppiato; la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della deliberazione del Comitato sostituisce ad ogni effetto le comunicazioni della Banca d'Italia di cui al ripetuto comma 1.

5. Il diritto di voto non può essere esercitato a partire dal momento della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo o della pubblicazione della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea dell'ente creditizio è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si fosse raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci dell'ente creditizio.

6. Gli amministratori ed i sindaci degli enti creditizi, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del comma precedente, sono puniti a norma degli articoli 87, primo comma, lettera a) e 89 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141.

ART. 3.

(Limiti alle partecipazioni individuali).

1. Le quote consentite di partecipazione individuale dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 1, comma 1, possono essere limitate con deliberazione assunta in via generale dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio in seduta plenaria, su proposta della Banca d'Italia. Alle partecipazioni eccedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 2. La pubblicazione delle deliberazioni del Comitato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sostituisce ad ogni effetto la comunicazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Le quote consentite di partecipazione individuale dei soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 1, comma 1, possono essere limitate con deliberazione assunta in via generale dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio in seduta plenaria, su proposta della Banca d'Italia; si applicano gli ultimi due periodi del comma 1. In casi particolari, per ragioni di politica economica e creditizia, i limiti di partecipazione di cui al presente comma possono essere ridotti od elevati con deliberazione motivata assunta dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio in seduta plenaria, su proposta della Banca d'Italia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Allorquando superano il limite del 5 per cento, le partecipazioni individuali dei soggetti di cui alla lettera *g)* dell'articolo 1, comma 1, sono sottoposte a preventivo benestare della Banca d'Italia; al termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, il silenzio della Banca d'Italia equivale a benestare. In casi particolari e tenuto conto anche della nazionalità del soggetto, il limite di partecipazione stabilito nel presente comma può essere ridotto con provvedimento motivato del Governatore della Banca d'Italia, da pubblicarsi entro il termine di sette

giorni nella parte « Comunicati » della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Le partecipazioni individuali di cui al comma 3 sono in ogni caso precluse allorché configurano quota di maggioranza relativa, anche attraverso patti di sindacato ovvero quota di maggioranza assoluta.

5. Ai fini dell'attribuzione della qualificazione nazionale ai soggetti di cui al comma 3, si ha riguardo alla corrispondente qualificazione dei soggetti ai quali fa capo l'effettiva titolarità. Il Ministro del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e la Banca d'Italia, determina con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni, i criteri per l'attribuzione dell'effettiva titolarità ai sensi della presente disposizione, tenuto conto anche dell'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

6. Ai fini del calcolo delle partecipazioni di cui alla presente legge, si considerano unicamente i titoli o le quote comportanti l'esercizio del diritto di voto in assemblea ordinaria. Per le sole partecipazioni in istituti di credito di diritto pubblico, casse di risparmio e monti di credito su pegno di prima categoria, l'ammontare delle quote possedute, conferenti il diritto di voto, deve essere rapportato al complesso dei fondi che costituiscono il capitale o fondo di dotazione degli enti creditizi medesimi.

ART. 4.

(Limiti complessivi per categorie di soggetti).

1. Il complesso delle quote individuali di ciascuna delle categorie di soggetti di cui alle lettere *a)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 1, comma 1, può essere limitato con deliberazione assunta in via generale dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio in seduta plenaria, sentita la Banca d'Italia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e con effetto dalla data della pubblicazione

stessa. In casi particolari, per ragioni di politica economica o creditizia, i limiti complessivi di partecipazione di cui al presente comma possono essere ridotti od elevati con deliberazione assunta con le medesime modalità, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il complesso delle quote individuali di partecipazione dei soggetti di cui alla lettera g) dell'articolo 1, comma 1, non può eccedere il 20 per cento.

3. In base alle deliberazioni assunte dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia emana le disposizioni per la verifica, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori degli enti creditizi, dei limiti complessivi di partecipazione di cui al presente articolo.

4. Nel caso di partecipazioni di determinate categorie di soggetti complessivamente eccedenti i limiti di cui ai commi 1 e 2, in sede di prima imposizione o di riduzione successiva dei limiti complessivi le singole partecipazioni sono ridotte proporzionalmente.

5. Alle partecipazioni individuali totalmente o parzialmente eccedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 2, ma nel caso di eccedenza rispetto ai limiti stabiliti nel comma 2 del presente articolo i termini temporali sono dimezzati.

ART. 5.

*(Computo delle partecipazioni.
Collegamenti).*

1. Le quote individuali di partecipazione consentite ai sensi dell'articolo 3 si computano tenendo conto dei collegamenti fra soggetti partecipanti. Allorché questi ultimi appartengono a diverse fra le categorie individuate nell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, la quota di partecipazione di ciascuno dei soggetti collegati non può eccedere la minore fra le quote consentite.

2. Ai fini della presente legge si intendono soggetti collegati:

a) una persona fisica ed una persona giuridica, allorquando la prima detiene, direttamente ovvero per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, la partecipazione di maggioranza relativa nella seconda con una quota superiore al 15 per cento ovvero la partecipazione di maggioranza assoluta;

b) due persone fisiche, allorquando sono coniugi e sino a pronuncia della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero sono legate da vincoli di parentela sino al terzo grado o di affinità sino al secondo grado;

c) due persone giuridiche, allorquando si verificano le condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile. L'influenza dominante di cui al numero 2) del primo comma della richiamata disposizione si presume allorquando una persona giuridica finanzia l'altra in misura superiore al 50 per cento del totale delle attività di quest'ultima ovvero se ne rende garante in misura superiore al 50 per cento del totale delle passività, ad eccezione dei casi in cui le suddette situazioni discendano dall'attività istituzionale del primo soggetto; si presume, altresì, ove la maggioranza degli amministratori di una persona giuridica sia composta da amministratori o dirigenti dell'altra ovvero di altre persone giuridiche collegate a quest'ultima;

d) due persone, tanto fisiche quanto giuridiche, allorquando sussiste fra esse un accordo scritto ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

ART. 6.

(Obblighi di comunicazione).

1. La Banca d'Italia è abilitata a richiedere in ogni momento ai soggetti partecipanti al capitale degli enti creditizi

una responsabile dichiarazione, nella forma e nei termini temporali prescritti dalla Banca stessa in via generale o in via particolare, attestante le informazioni, le condizioni e gli impegni necessari ai fini dell'applicazione della presente legge. In particolare la dichiarazione deve riguardare la natura e l'entità dei collegamenti finanziari, nonché gli strumenti e le cautele che i soggetti interessati intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione dell'ente creditizio.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve in ogni caso essere presentata alla Banca d'Italia contestualmente alla richiesta di preventivo benestare di cui all'articolo 3, comma 3, da parte dei soggetti indicati alla lettera g) dell'articolo 1, comma 1, e degli altri partecipanti al capitale ad essi collegati ai sensi dell'articolo 5.

3. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque partecipa in un ente creditizio, anche per mezzo di titoli di partecipazione in misura superiore al 2 per cento del capitale di questo, deve darne comunicazione scritta all'ente stesso e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa ».

4. Per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, le comunicazioni da effettuarsi in base alle innovazioni introdotte dal comma 3 devono essere eseguite entro tre mesi dalla data medesima.

ART. 7.

(Disposizioni sanzionatorie).

1. L'omissione, il ritardo e la falsità delle dichiarazioni di cui all'articolo 6,

commi 1 e 2, sono puniti con le sanzioni rispettivamente previste nell'articolo 11 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Il mancato rispetto degli impegni assunti nelle predette dichiarazioni equivale a falsa dichiarazione. Alla condanna consegue in ogni caso la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

2. La falsità od il ritardo oltre 30 giorni delle dichiarazioni di cui al comma 1 comportano gli effetti stabiliti nell'articolo 2.

3. L'inosservanza dei termini temporali per l'alienazione delle partecipazioni non consentite od eccedentarie è punita con l'arresto sino a 3 mesi e l'ammenda da lire 5 milioni a lire 30 milioni. Alla condanna conseguono in ogni caso la sospensione dagli esercizi direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per una durata non superiore a 2 anni e la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

ART. 8.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni ed entro sei mesi dalla data della entrata in vigore della presente legge, i termini temporali per l'alienazione delle partecipazioni non consentite od eccedentarie sono raddoppiati.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. L'articolo 6 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; le rimanenti disposizioni entrano in vigore dopo sessanta giorni dalla data predetta.